



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.1027/T/25.18 del 10 luglio 2025

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Esito incontro dell'8 luglio 2025 con Vice Capo D.A.P. sul nuovo schema di Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria.

Cari Colleghe e Colleghi,

si è discusso lo scorso 8 luglio 2025 alla presenza del Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Massimo Parisi, giusta convocazione di cui alla nota Prot. m_dg.GDAP.24/06/2025.0276266.U, il nuovo schema di Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziario, nell'ultima stesura dell'articolato così come licenziato dal gruppo di lavoro dedicato.

Tale articolato non ha recepito le osservazioni proposte da questa Organizzazione sindacale già trasmesse con l'allegata nota Prot. n.1015/T/25.6 del 19 marzo 2025 che si sono, in quella sede, richiamate integralmente.

Al tavolo di confronto questa Organizzazione Sindacale pur riconoscendo le legittime aspettative di crescita professionale del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, peraltro mai osteggiate, quale anima imprescindibile a presidio dell'ordine e della sicurezza del sistema penitenziario, tuttavia ha richiamato l'attenzione sul complesso articolato della bozza in esame che, a fronte di spazi di autonomia maggiore riservati al Comandante di Reparto non ha previsto in modo altrettanto chiaro e definitivo profili di correlata responsabilità.

Il tutto, peraltro, in un sistema – a legislazione vigente – che attribuisce al Dirigente Penitenziario, e segnatamente ai Direttori degli istituti e dei servizi penitenziari, scuole ed istituti di istruzione il centro di governo delle strutture penitenziarie, per adulti e per i minorenni, ove il Corpo di polizia penitenziaria opera e del quale essi si avvalgono, in posizione di sovraordinazione unicamente gerarchica, per assicurare l'ordine, la sicurezza e l'efficienza dell'Amministrazione penitenziaria.

Tale ruolo di garanzia che viene esercitato dai dirigenti penitenziari discende, come noto, dalla legge e, prima ancora dalla Carta Costituzionale a norma della quale, ai sensi dell'art. 97, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Tale ruolo di garanzia è ruolo proprio dell'Amministrazione Penitenziaria, un'Amministrazione che per il suo precipuo mandato costituzionale di una sicura rieducazione della pena dei soggetti privati della libertà personale dove la sicurezza è la condizione per realizzare la finalità di trattamento della popolazione detenuta, si caratterizza per un modello organizzativo unico, e non proprio di altre forze di Polizia, costituito da Dirigenti penitenziari, un Corpo di polizia penitenziaria e personale, anche dirigente, appartenente al comparto c.d. funzioni centrali secondo sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie di ciascuno definite (o che dovrebbero essere definite) in modo chiaro.

Queste funzioni, normativamente previste e poste alla base dell'attuale assetto dell'Amministrazione Penitenziaria, mal si conciliano con la revisione della bozza inviata.

La bozza del nuovo regolamento contiene una serie di non trascurabili contraddizioni normative che non tengono conto di quanto stabilito dalla normativa di rango primario che attribuisce al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.L.gs. n.63/2006 - proprio per la formazione giuridica, per le competenze richieste e per le correlate responsabilità a tutto tondo di ciò che amministrano - il governo "terzo", perché figura di garanzia e di contemperamento, quindi di sintesi delle diverse esigenze istituzionali sottese al sistema penitenziario, e segnatamente al Direttore dell'istituto penitenziario e, di riflesso, al Provveditore che tale funzione "neutrale" e di bilanciamento svolge a livello regionale attraverso i suoi Uffici e che costituisce la progressione di qualifica di quella figura di sintesi che è il Direttore d'istituto.

Si confida, quindi, che le osservazioni proposte anche nell'occasione dell'incontro siano oggetto di una profonda riflessione, la prima delle quali è che non può esistere potere senza responsabilità.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli

Segreteria Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.1015/T/25.6 del 19 marzo 2025

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria f.f.:

Presidente Dott.ssa Lina Di Domenico

ROMA

prot.dap@giustiziacert.it

Al Signor Capo
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità:

Presidente Dott. Antonio Sagermano

ROMA

prot.dgmc@giustiziacert.it

Oggetto: Bozza del nuovo regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.
-Osservazioni Si.Di.Pe.-

Ill.mi Signori Capi dei Dipartimenti,

si fa riferimento alla nota GDAP.14/02/2025.0068141.U con la quale la Direzione Generale del Personale, Ufficio III- Relazioni sindacali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, su espressa richiesta di questa Organizzazione Sindacale che, come noto, è il sindacato più rappresentativo¹ del personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, ha trasmesso la Bozza del nuovo Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria contenente le ipotesi di modifica al vigente Regolamento approvato con il D.P.R. n. 82/1999, al fine di formulare eventuali osservazioni.

In riscontro a quanto richiesto, si ritiene doveroso portare alla Loro cortese attenzione alcune riflessioni di carattere generale, per le quali si richiede, sin d'ora, di essere convocati ad un'apposita riunione che sarebbe opportuno programmare in tempi brevi per una discussione in merito all'argomento.

Si valuta positivamente l'invio, sebbene frutto di impulso da parte di questa Organizzazione sindacale e successivo rispetto a quello riservato dapprima esclusivamente alle Organizzazioni Sindacali

¹ D.M. 4 aprile 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022-2024, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.128 del 03.06.2023).

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

**Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

maggiormente rappresentative del personale di comparto e di quello dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, poiché esso dimostra che una più attenta riflessione non poteva che condurre a ritenere che i sindacati rappresentativi del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziari, istituita con la Legge e disciplinata dal D. Lgs. n.63/2006, hanno pieno titolo di essere consultati nella materia.

Come previsto da tali fonti normative di rango primario, infatti, i Dirigenti Penitenziari, e segnatamente i Direttori degli Istituti penitenziari, per adulti e per i minorenni, delle Scuole e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, sono i capi degli Uffici ove il Corpo di Polizia Penitenziaria opera e del quale essi si avvalgono, in posizione di sovra-ordinazione propriamente ed unicamente gerarchica, per assicurare l'ordine, la sicurezza e l'efficienza dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità.

Tale ruolo di equilibrio e garanzia che viene esercitato dai dirigenti penitenziari discende, come noto, dalla legge e prima ancora dall'art.97 della Carta Costituzionale, per la quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

D'altra parte tale ruolo coincide con quello proprio dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, due Amministrazioni che per il loro precipuo mandato costituzionale sono garanti di un'esecuzione penale che, nel rispetto dell'ordine, della sicurezza e della disciplina, tenda teleologicamente alla "rieducazione" ed alla "risocializzazione" di coloro che sono sottoposti alle misure privative e limitative della libertà personale, laddove la garanzia del rispetto della legalità e, quindi, l'operare in sicurezza, è la *conditio sine qua non* per realizzare l'osservazione della personalità ed il trattamento rieducativo dei soggetti in carico sia all'area penale esterna sia a quella interna.

Per questa ragione l'Amministrazione Penitenziaria e quella della Giustizia minorile e di Comunità si caratterizzano per un modello organizzativo unico e specifico che non può essere mutuato o assimilato a quello di altri Dipartimenti, quale quello della Pubblica Sicurezza ovvero di altre Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare. Proprio per questo, e non a caso, in questi due Dipartimenti del Ministero della Giustizia l'organico, tanto a livello centrale quanto a livello periferico è costituito da personale (di diritto pubblico) appartenente alla Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, da un Corpo di Polizia penitenziaria e da personale, anche di rango dirigenziale, appartenente al Comparto "Funzioni Centrali", secondo sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie, che sono conferite e definite tassativamente *ex lege*, in modo chiaro, distinto ed integrato.

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Per questo ed *“In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico”* (cfr art. 2 della Legge n. 154/2005 recante *“Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”*).

Ma viepiù. È proprio per la peculiarità delle sue funzioni che alla carriera dirigenziale penitenziaria si accede dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo unicamente mediante pubblico concorso e senza alcuna permeabilità esterna per mobilità da altri comparti di contrattazione. I vincitori del concorso, infatti, sono nominati consiglieri penitenziari ed ammessi ad uno specifico corso di formazione e solamente a seguito dell'esito favorevole di tale corso e, ancora, dopo il superamento del periodo di prova e previo giudizio di idoneità, sono nominati dirigenti penitenziari, in caso contrario risolvendosi di diritto il rapporto di pubblico impiego.

Da ciò si evince, anzitutto, che i dirigenti penitenziari (fatta eccezione per i dirigenti c.d. privatizzati che oggi, di norma, accedono tramite Corso-Concorso indetto dalla S.N.A. ovvero per mobilità esterna) sono gli unici dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria che accedono ad essa esclusivamente mediante un concorso pubblico che richiede e prevede un'elevata specificità di conoscenze e competenze multidisciplinari e trasversali: diritto penitenziario; diritto amministrativo; diritto costituzionale, diritto penale, elementi di procedura penale; contabilità di stato con particolare riferimento al Regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena, scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi; elementi di diritto civile; diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore oltre l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche, e così via.

Basti pensare che l'Amministrazione Penitenziaria e quella della Giustizia Minorile e di Comunità negli ultimi anni hanno immesso in ruolo, investendo giustamente risorse così come definite nel rispettivo Piano del Fabbisogno del personale, diversamente a quanto avviene per i dirigenti di polizia, in ragione degli interventi normativi che hanno autorizzato e incrementato le dotazioni organiche del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria delle due Amministrazioni.²

² • l'art. 1, comma 311, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha previsto, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, l'incremento della dotazione organica della carriera dirigenziale penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di sette posizioni di livello dirigenziale non generale;



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Sempre in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, a quest'ultimo compete ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 63/2006:

“ (...) a) la direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

b) l'attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;

• l'art.1, commi 308 e 309, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha autorizzato il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

• L'art. 1, comma 419, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha autorizzato, al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, per il triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria di esecuzione penale esterna.

• L'art.17, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazione dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, la dotazione organica del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità è stata incrementata di n. 11 unità di dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna.

• L'art. 14, commi 4 e 8, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025” ha previsto “4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario. (...) 8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.”.

• Ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto legge 4 luglio 2024 n.92 “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, la dotazione organica della dirigenza penitenziaria è stata ulteriormente incrementata complessivamente di 20 unità di dirigenti penitenziari di istituto penitenziario non generali, per un totale di 350 unità in pianta organica, e ai sensi dell'art.2-bis, comma 1, di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

c) il coordinamento e la trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

d) le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;

2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;

3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;

4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;

5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;

e) le attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;

f) l'attività di controllo e di verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;

g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;

h) l'attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;

i) l'attività di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari;

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

j) l'attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna."

Tali funzioni, normativamente previste e poste alla base dell'attuale assetto dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità, *ictu oculi*, mal si conciliano con numerose previsioni contenute nella Bozza di Regolamento di Servizio predisposta da codesto Dipartimento e, per quello che è dato sapere, non anche dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

La Bozza del nuovo Regolamento contiene, infatti, una serie non trascurabile di aporie, di contraddizioni e di contrasti con altre normative di rango primario, che si erano già rilevate nella Bozza circolata prima dell'invio ufficiale sollecitato da questa Organizzazione Sindacale.

Tali previsioni potrebbero essere inevitabilmente foriere di confusione, in un sistema delicato e complesso, quale è quello dell'esecuzione penale interna ed esterna, ingenerando - di per se stesse - una ingestibilità del sistema a fronte delle complessive, unitarie ed integrate responsabilità che la normativa di rango primario attribuisce ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria in ogni ambito dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità.

Non tenere conto di quanto sopra rilevato determinerebbe gravi rischi poiché si tratterebbe di regolamentare il Corpo di Polizia Penitenziaria, in contrasto con la normativa di rango primario, che attribuisce al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.L.gs. n.63/2006 il governo "terzo ed imparziale" delle due Amministrazioni dove gli appartenenti al Corpo a qualsiasi ruolo appartengano sono chiamati ad operare, interagendo anche con altri dirigenti, con altri funzionari direttivi ed anche con altre figure professionali ordinarie di altri comparti di contrattazione.

Non è chi non veda, che la figura del dirigente e del dirigente generale penitenziario sono figure di garanzia, di equilibrio e di contemperamento di diritti, interessi e beni costituzionalmente tutelati; sono cioè figure di sintesi delle diverse esigenze istituzionali e delle diverse "anime" presenti nel sistema dell'esecuzione penale, interna ed esterna.

Tali delicate prerogative sono attribuite, per legge ed in via esclusiva, agli appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria - ed anche ai funzionari del comparto "Funzioni Centrali" - che svolgono la funzione di Direttore degli Istituti Penitenziari per adulti e per i Minorenni, di Direttore degli Uffici Locali, Distrettuali ed Inter-Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna, di Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, di Direttore del Centro per la Giustizia Minorile e di capi degli Uffici Centrali e periferici delle due amministrazioni elevati a rango dirigenziale.

Segreteria Nazionale



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Per meglio chiarire quanto si afferma, giova ricordare che il Direttore, e per diversi aspetti il Provveditore ed il Direttore del Centro, sono responsabili, ai sensi della normativa vigente, dell'organizzazione, della gestione, del coordinamento, delle risorse umane, finanziarie e materiali, della sicurezza complessiva degli Istituti e dei Servizi per adulti e per i minorenni, della gestione contabile, rispettivamente, quali ordinatore primario di spesa (Provveditore) e di funzionario delegato-ordinatore secondario; sono altresì titolari, ai vari livelli, della contrattazione decentrata, sono "datori di lavoro" rispetto alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e così via.

È ovvio, quindi, che svuotando tali figure di poteri che sono funzionali al governo del sistema per traslarli verso i dirigenti di polizia, mantenendo sui primi la responsabilità del governo di parti fondamentali delle due Amministrazioni che "interferiscono" o, che, a limite, "subiscono" scelte altrui, si realizzerebbe un'operazione, a legge vigente, illegittima, illogica e assolutamente disfunzionale, oltre che rischiosa, per il sistema stesso.

In verità si tratta di una tendenza non nuova, che, diremmo, viene da lontano, e che sta già producendo contraccolpi dopo la creazione delle Divisioni "autonome" nei due Dipartimenti, già sovrastimate nella loro presunta equi-ordinazione gerarchica - "de facto, peraltro, non prevista dall'attuale assetto normativo - agli Uffici ai quali sono preposti i Dirigenti penitenziari.

D'altra parte, va osservato che nessuna norma regolamentare o comunque di rango secondario e certamente nessun provvedimento amministrativo, consente di eludere, né tantomeno superare, quanto la legislazione prevede e che ogni tentativo in tal senso non potrà che determinare, in primo luogo, l'illegittimità di ogni provvedimento di segno contrario e, in secondo luogo, l'ingovernabilità delle carceri e, più in generale, del sistema dell'esecuzione penale interna ed esterna nel suo complesso.

È di tutta evidenza che il sistema dell'esecuzione penale già oggi e da anni vive una situazione di gravissimo malessere a causa di politiche - di diversa e talvolta contrapposta connotazione ideologica - che si sono rivelate spesso prive di lungimiranza, orientate demagogicamente, per lo più rivolte a coltivare il consenso nei grandi numeri, senza considerare che il sistema in esame, è di per se stesso complesso e per questo multiprofessionale, postula l'integrazione degli interventi, è concepito dal legislatore costituente come un "ecosistema" che, una volta alterato nei suoi delicati equilibri istituzionali, gerarchici e funzionali è destinato ad implodere ed a collassare.

Se per un verso l'obiettivo dichiarato è quello della modifica di norme di rango regolamentare che interessano fondamentalmente il servizio prestato dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria per altro verso, esse in realtà incidono, tanto direttamente quanto indirettamente, sugli aspetti organizzativi e

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

gestionali degli istituti e dei servizi penitenziari e minorili ai quali è preposto con funzioni di direzione il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Per queste ragioni si deve evidenziare che non è sufficiente fare salva la sola dipendenza gerarchica "piena" di tutto il personale di Polizia Penitenziaria dai direttori di istituto penitenziario e che non può esistere un rapporto di subordinazione di tipo funzionale tra dirigenti penitenziari e dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria nelle articolazioni provveditoriali e dipartimentali create da ultimo con le Divisioni assegnate ai primi dirigenti *alias* Direttori di Divisione, pena la tenuta del sistema.

Com'è noto, infatti, tale rapporto in alcuni casi si trasformerebbe, ai sensi del novellato art. 8 della Bozza di Regolamento di Servizio del Corpo, da "gerarchico" a "funzionale". In merito a questa modifica, il Si.Di.Pe. sottolinea, innanzitutto, che non si rinviene, allo stato, nell'ordinamento giuridico un'esatta e positiva definizione del concetto di dipendenza gerarchica funzionale, che è frutto, invece, di una mera elaborazione dottrinale, del tutto priva di fondamento normativo. Da ciò i limiti della norma regolamentare che si intenderebbe introdurre, in virtù della quale si potrebbero creare situazioni di confusività e, al limite, anche di conflitto di competenze, tra il Dirigente Penitenziario e gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria del ruolo dei primi dirigenti, chiamati ad assumere le funzioni di Direttore di Divisione, senza, peraltro, assumere appieno le responsabilità connesse a tale affrancamento dall'autorità del Direttore dell'Ufficio, come già oggi si verifica nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e come, a breve, si verificherà anche in quello della Giustizia Minorile e di Comunità.

Si ritiene, infatti, che l'art. 8 della bozza confinando la subordinazione gerarchica del personale di polizia penitenziaria al solo direttore di istituto e non contemplando i direttori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, d'un lato sia contrario a tassative disposizioni di legge, tra le quali l'art. 2 del D.Lgs. 63/2006, dall'altro ignori l'attuale assetto organizzativo di quegli Uffici, anch'esso risultato di precise scelte operate dal Legislatore sin dall'epoca del varo dell'Ordinamento Penitenziario approvato con la Legge n. 354/75 e s.m.i..

Vale la pena ricordare che l'attuale organizzazione dell'esecuzione penale esterna contempla i Nuclei di Polizia Penitenziaria soltanto presso le articolazioni dirigenziali (Uffici Inter-Distrettuali e Uffici Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna) con il personale di Polizia Penitenziaria che è - coerentemente alle raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di *probation* - parte integrante degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, con la conseguenza che nell'attuale sistema, a normativa vigente, i Nuclei non assurgono ad Uffici nel senso proprio del termine e non hanno autonomia e rappresentanza esterna. Tali considerazioni varrebbero a censurare anche l'art. 32 della Bozza in esame. A questo riguardo, non

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

**Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

essendo revocato in dubbio neppure dalla Bozza di Regolamento che il capo dell'Ufficio sia il dirigente penitenziario ed essendo già prevista opportuna procedura di concertazione dall'art. 29 del D.P.R. n.82/1999, non se ne coglie la *ratio* ed i conseguenti vantaggi in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa atteso che, per le anzidette ragioni, l'*iter* relativo alla genesi degli ordini di servizio, che l'art.32 della bozza mira a modificare, non può non prevedere un momento valutativo preventivo da parte del Dirigente (Dirigente penitenziario), che ha l'onere di valutare la coerenza delle disposizioni di dettaglio adottate con l'ordine di servizio con le direttive, pena l'assoggettamento del direttore ad una responsabilità per così dire "oggettiva".

Analogo ragionamento circa i "poteri" del Dirigente penitenziario deve farsi in relazione alla nomina dei Coordinatori delle Unità Operative dei Reparti del Corpo assegnati agli Istituti Penitenziari che la bozza del nuovo Regolamento sottrae al Direttore dell'Istituto (cfr. l'art. 33 comma del D.P.R. n. 82/99) attribuendola al Comandante di Reparto (cfr. l'art. 39 della Bozza di Regolamento).

Questa delicata questione merita un approfondimento. L'assetto del riordino della carriera del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, per come formulato, aveva già destato le perplessità, che questa organizzazione sindacale aveva da subito espresso e che oggi intende, ancor di più, ribadire alla luce della Bozza predisposta.

Infatti, in ordine al corretto esercizio della funzione amministrativa penitenziaria, essa appare contrastare con l'art.97 della Costituzione, laddove essa, rispetto all'ordinamento dei pubblici uffici, al comma 2, fissa il principio della necessaria determinazione delle sfere di competenza e delle attribuzioni proprie dei funzionari-dirigenti e sancisce lo stretto collegamento e l'interdipendenza tra la sfera di autonomia gestionale, facente capo al dirigente, e la correlata responsabilità.

Le correlate responsabilità degli incarichi di Direttore di Divisione non sono chiare e definite, non sono chiare le funzioni, le regole di incarico e gli obiettivi – diversamente da quanto accade per gli incarichi dei dirigenti penitenziari, funzioni che già la legge n. 154/2005 individua e definisce di "*direzione, coordinamento, controllo*" dell'attività degli uffici e delle aree, che, da essi, dipendono, correlando a queste funzioni responsabilità di natura amministrativa, civile, contabile, disciplinare e penale, proprio della natura del ruolo.

Non si comprende, infine, l'abrogazione dell'art. 91 del vigente Regolamento di Servizio, che prevedeva l'applicazione del Regolamento di Servizio stesso al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili, per quanto compatibile con la specificità del settore, ma

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

soltanto fino a quando non sarà diversamente provveduto con Decreto del Ministro della giustizia, senza che si prevedano apposite e specifiche norme all'interno del nuovo Regolamento.

Il Si.Di.Pe. esprime, pertanto, seria preoccupazione per interventi che non mostrano una visione integrata, coordinata e di sistema e che sono irrazionalmente e illegittimamente (*id est, ultra, contra ed extra legem*) estemporanei nel modificare la normativa di servizio che disciplina il Corpo di Polizia Penitenziaria e che possono incidere su più ampi aspetti ordinamentali e gestionali del sistema penitenziario.

Si auspica, quindi, che le norme che riguardano, direttamente o indirettamente, la dirigenza penitenziaria nella misura in cui ne alterano in modo incontrovertibile ruolo e competenze siano espunte dall'articolato normativo, anche perché appaiono palesemente in contrasto con la disciplina normativa di rango primario, che disciplina l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e, ancora prima, l'ordinamento penitenziario.

Queste osservazioni sono poste all'attenzione delle SS.LL. nell'attesa che venga convocata un'apposita riunione in cui si discuta, nel merito, la materia in oggetto, nell'interesse della stabilità del sistema penitenziario, a tutela della collettività ed a garanzia dei diritti di tutti, ivi compresi quelli delle persone private della libertà personale.

Si ringrazia per l'attenzione ed in attesa di riscontro si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott.sa Elisabetta Zito
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli

Segreteria Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583